

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5124 R	24 settembre 2001	ISTRUZIONE E CULTURA
Concerne		

**della Commissione speciale scolastica
sull'iniziativa parlamentare 3 aprile 2000 presentata nella forma
elaborata da Monica Duca Widmer per il PPD concernente "maggiore
trasparenza nella definizione delle condizioni di ammissione alla scuola
dell'infanzia"
(v. messaggio 6 giugno 2001)**

1. LA FREQUENZA DEI BAMBINI DI 3 ANNI

Nella scuola dell'infanzia ticinese la frequenza di ca. il 60% dei bambini di 3 anni sull'arco degli ultimi 10 anni (1'758, pari al 58%, nell'anno scolastico 2000-01) va considerata con una soddisfazione prudente: dall'accesso alla scuola dell'infanzia sono esclusi circa il 40% dei bambini e questo comporta dei problemi a una parte delle loro famiglie, problemi che non sono facilmente risolvibili, in particolare per le donne che devono conciliare il lavoro e la famiglia. Infatti, accanto ai genitori che per ragioni culturali o difficoltà fisiologiche del bimbo non desiderano inserire i bambini a 3 anni nella scuola dell'infanzia, vi sono famiglie che non lo possono fare a causa della mancanza di disponibilità delle strutture scolastiche e che si trovano quindi confrontate con il problema parallelo della scarsità dei posti disponibili negli asili nido. Una preoccupazione che dagli ambienti economici e politici elvetici è sempre più sottolineata e che riguarda anche il Ticino. In Ticino a fine luglio 2001 vi erano 623 posti negli asili nido (autorizzati e riconosciuti), disponibili essenzialmente per bimbi da 0 a 3 anni: nel periodo 1993-99 le nascite in Ticino sono state ca. 3'000 all'anno e quindi i bambini nei primi tre anni di vita sono 9'000 ca.

Si ricorda in merito agli aspetti didattici che l'inserimento dei bambini di 3 anni nella scuola dell'infanzia (che avviene sovente a orario parziale) è di regola per il bambino un passo estremamente positivo per iniziare a conoscere e confrontarsi con la realtà extrafamiliare, e in particolare a giocare, interagire con altri bambini e a costruire la propria autonomia.

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INIZIATIVA

L'impatto dell'iniziativa è modesto. Infatti l'80% dei Comuni nell'anno scolastico 2000/2001 accoglie già nelle proprie scuole dell'infanzia bambini di 3 anni. L'iniziativa imporrebbe però una valutazione attenta delle situazioni esistenti nel 20% dei Comuni riguardo l'accesso dei bambini di 3 anni alla scuola dell'infanzia: in pratica il Dipartimento, e in particolare per esso le ispettrici della scuola dell'infanzia, dovrebbero vagliare e giudicare le ragioni dei Comuni che si oppongono alla frequenza dei bambini di 3 anni. La maggior parte dei Comuni ha ragioni sicuramente valide (si pensi agli spazi insufficienti in particolare), anche se potrebbe collaborare maggiormente con i Comuni vicini: in una minoranza dei casi tuttavia l'obbligo del preavviso del Dipartimento potrebbe aprire le porte della scuola dell'infanzia ai bambini di tre anni, rendendo un grande servizio alle famiglie e ai bambini stessi, nella misura in cui l'alta qualità della scuola dell'infanzia ticinese è riconosciuta e le altre possibilità di collocamento in asili nido sono scarse.

Questo preavviso dipartimentale non sconvolgerà sicuramente i rapporti tra Comuni e Cantone: anzi può confortare e rafforzare le scelte degli esecutivi comunali con un parere competente.

3. CONCLUSIONI

Per questo motivo, volendo dare un segnale d'**apertura alle esigenze delle famiglie** ticinesi e dei bambini e considerando l'impatto modesto dell'iniziativa sui Comuni, e nonostante le obiezioni del Consiglio di Stato (invero marginali e poco convincenti, come si desume dalla conclusione del messaggio 5124, che dichiara di condividere "gli obiettivi generali" dell'iniziativa), la Commissione speciale scolastica preavvisa favorevolmente l'adozione dell'iniziativa elaborata in questione.

La Commissione scolastica auspica anche una maggiore **collaborazione tra Comuni** vicini per accogliere i bambini di tre anni nelle sezioni con disponibilità di posti e ricorda che esiste già la base legale: l'art. 47, cpv. 2 della legge della scuola dell'infanzia e della scuola elementare prevede infatti la possibilità per Comuni e Consorzi di accogliere nelle proprie scuole allievi residenti in altri comuni "per giustificati motivi" e anche la procedura da seguire (art. 47, cpv. 3 e cpv. 4).

La Commissione speciale scolastica propone pertanto al Gran Consiglio di adottare la **modifica del capitolo II "Frequenza della scuola"** nella Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, per renderlo coerente con l'iniziativa. In particolare, nello spirito dell'iniziativa, occorre modificare l'art. 18 e l'art. 19 legge della scuola dell'infanzia e sulla scuola: infatti, teoricamente, l'art. 19 della legge attuale permette ancora di escludere oggigiorno i bambini di 4 anni in funzione del numero di sezioni esistenti (ricordiamo che la frequenza dei bambini di 4 anni nell'anno scolastico 2000-01 è stata del 95,5%), e mantenere questo articolo invariato sarebbe un controsenso dato che lo spirito dell'iniziativa è di favorire l'accesso ai bambini di tre anni.

Modifiche proposte - Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Art. 18

cpv.1 (invariato)

cpv. 2 (invariato)

cpv. 3 *Una limitazione dell'ammissione dei bambini di tre anni è possibile per giustificati motivi e con il preavviso favorevole del Dipartimento competente.*

cpv. 4 *La priorità d'ammissione è stabilita in base alla data di nascita.*

cpv. 5 (invariato)

Art. 19

cpv. 1 (invariato)

cpv. 2 (invariato)

cpv. 3 (invariato)

cpv. 4 *L'ammissione dei bambini di 3 anni è subordinata alla disponibilità di posti nelle sezioni già istituite.*

Per la Commissione speciale scolastica:

Raoul Ghisletta, relatore

Adobati - Bernasconi - Bordogna - Bosia - Celio (con riserva) -

Del Bufalo - Duca Widmer - Ferrari Mario - Gemnetti - Maspoli M. -

Minotti - Nova - Orelli - Ricciardi - Salvadè - Suter

Disegno di

LEGGE

sulla Scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 3 aprile 2000 presentata nella forma elaborata da Monica Duca Widmer per il PPD;
- visto il rapporto 18 settembre 2001 no. 5124 R della Commissione speciale scolastica,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 3 e 4

³Una limitazione dell'ammissione dei bambini di tre anni è possibile per giustificati motivi e con il preavviso favorevole del Dipartimento competente.

⁴La priorità d'ammissione è stabilita in base alla data di nascita.

Art. 19 cpv. 4

⁴L'ammissione dei bambini di tre anni è subordinata alla disponibilità di posti nelle sezioni già istituite.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.